

## Scienza e processo penale: introduzione al tema

Giulio Garuti

Nell'ambito della giustizia penale, il sapere scientifico rappresenta oramai un elemento fondamentale, destinato a incidere in maniera assai importante su profili vuoi di natura processuale vuoi di natura sostanziale.

Se sotto il primo profilo si fa fatica a negare come il rapporto tra accertamento giudiziario e scienza si riproponga, in misura più o meno marcata e con accenti più o meno incisivi, in ogni fase processuale –dalle indagini preliminari al dibattimento–, sotto il secondo profilo sono forti, comunque, le pretese scientifiche di esprimere giudizi decisivi circa l'imputabilità e la colpevolezza del soggetto che subisce il processo.

In questa prospettiva, a fronte di un utilizzo sempre più frequente della scienza all'interno del processo penale e di esiti giudiziari non sempre in linea con le aspettative –la Corte d'assise d'appello di Perugia che assolve Amanda Knox e Raffaele Sollecito–, serve fare chiarezza a tutto campo su diversi aspetti che ineriscono il collegamento esistente tra il sapere scientifico e la giustizia, fino ad oggi rimasti sullo sfondo e, forse, non adeguatamente valorizzati.

È in quest'ottica, allora, che la nostra tavola rotonda virtuale si propone di indagare il suddetto rapporto sotto vari profili: dalla particolare struttura che caratterizza i rilievi e gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria sulla scena del crimine agli eventuali errori scientifici che, in tale contesto, possono essere commessi; dal rapporto esistente tra l'esercizio del diritto di difesa e la prova scientifica alla valenza argomentativa che è destinata ad assumere quest'ultima nel processo penale; da una auspicata certificazione tecnico scientifica dei laboratori di analisi, dei periti e dei consulenti tecnici alla valutazione della prova scientifica fra verità e ragionevole dubbio; dalla validazione delle prassi d'uso all'apporto scientifico degli esperti in sede di formazione del convincimento del giudice; senza sottovalutare, poi, le questioni, di natura meramente sostanziale, che ineriscono la relazione tra diritto penale e neuroscienze anche in riferimento ai concetti di imputabilità e colpevolezza della persona.

Si tratta, insomma, di argomenti che, da un lato, sono necessariamente destinati a essere indagati attraverso il prisma della legalità, mentre, dall'altro lato, scontano prassi operative tendenti a svalutare il dato normativo, il più delle volte ritenuto inadeguato alla formazione della prova scientifica.

Su questo sfondo, dunque, il processo penale rischia di perdere la propria linearità in favore di un meccanismo di accertamento che sposta il proprio baricentro dal dibattimento alle indagini preliminari, ovvero quella fase del processo in cui l'intervento sulla scena del crimine, da parte della polizia giudiziaria, diventa il momento centrale all'interno del quale si consumano attività –rilievi e accertamenti– quasi sempre, non utilmente ripetibili in dibattimento.

Queste attività –alla stregua di molte altre attività destinate a diventare, da un punto di vista tecnico, “prove scientifiche”– tendono a sfuggire alle garanzie dettate in tema di “giusto processo”, poiché, se per un verso risulta spesso impossibile, nel momento in cui le suddette attività si svolgono, individuare il soggetto cui attribuire la notizia di reato, per l’altro verso, l’impellenza che ne caratterizza lo svolgimento impedisce frequentemente di attivare le procedure difensive prima del loro compimento.

Non solo: in questi contesti risulta peraltro di regola assente –salvo rare eccezioni (art. 354, co. 2, c.p.p. con riferimento alle investigazioni informatiche) – la previsione di protocolli operativi da seguire nel corso dell’assunzione della prova; protocolli che consentirebbero, in seguito all’assunzione, un controllo circa le metodiche seguite.

D’altronde, soltanto ove l’azione si uniformi a canoni condivisi, idonei ad assicurare la corretta preservazione del dato e controllabili *ex post*, risulterebbe possibile annoverare il dato tra le autentiche rilevazioni indifferibili suscettibili di compimento unilaterale. L’inadeguatezza o la mancanza dei suddetti protocolli, viceversa, renderebbe impossibile lo svolgimento di successive verifiche.

È peraltro in questa prospettiva che, a livello europeo, è in corso l’elaborazione di un “manuale di buona pratica” volto ad armonizzare e uniformare le procedure e i protocolli di tutte le forze di polizia e degli istituti forensi, al fine di elevare al massimo gli standard di qualità nella conduzione delle indagini sulla scena del crimine. Standard di qualità che, comunque, rimanendo al di fuori del tessuto normativo procedurale, eleverebbero forse inutilmente il percorso investigativo compiuto dalla polizia giudiziaria.

Al di là dei profili collegati all’apporto tecnico scientifico riconducibili alle operazioni di polizia giudiziaria, altri settori, in sede propriamente processuale, in cui il richiamato apporto domina l’accertamento giudiziario, riguardano la perizia e la testimonianza c.d. tecnica.

Se nell’ambito della perizia ci troviamo di fronte a un predominio del principio autoritario in forza del quale non solo la designazione dell’esperto ma anche la scelta delle metodiche scientifiche da questi proposte si sottraggono al contraddittorio, in sede di testimonianza c.d. tecnica si assiste all’introduzione nel processo di conoscenze tecnico-scientifiche mediante l’esame di un soggetto specializzato.

Insomma, da un lato viene offerta la perizia come prova neutra immune dalle prospettive di parte, basata su una visione della scienza al di sopra di qualsiasi

apprezzamento o intrusione, mentre, dall'altro lato, viene presentata una testimonianza c.d. tecnica che, a discapito della legalità, rappresenta un modo surrettizio in grado di aggirare i canoni della prova per esperti -perizia e consulenza tecnica- caratterizzata, da un punto di vista operativo, da limitazioni oggettive e soggettive molto più stringenti rispetto a quelle proprie della testimonianza.

È evidente che in tale contesto si valorizza fortemente il ruolo della polizia giudiziaria vuoi come soggetto che interviene sulla scena del crimine per effettuare, a discrezione, rilievi o accertamenti, vuoi come soggetto tecnico che viene esaminato in qualità di testimone, con ricadute devastanti sotto il profilo della suddivisione delle fasi e dei ruoli, richiesta dall'impostazione accusatoria del nostro sistema processuale.

Se questa è la situazione che, di regola, si presenta nella pratica, inevitabile rimane comunque il dato da cui necessariamente deve muovere qualsiasi indagine in materia: la prova scientifica non rappresenta una prova particolare, bensì una prova che deve essere calata nei consolidati canoni della epistemologia processuale. Da qui, la necessità che anche in relazione alla prova scientifica debbano trovare attuazione sia le regole probatorie sia le regole di giudizio, nonché l'esigenza che i soggetti chiamati a partecipare, nei diversi ruoli, al processo penale, se per un verso debbano rifuggire la tentazione di impiegare in modo unilaterale gli strumenti tecnologici, per l'altro verso non debbano abbandonare il criterio della razionalità in favore di moderne tecniche dal sapore ambiguo.